

Osma Stampi SRL

Sede legale e amministrativa:
36049 Sovizzo (VI)
Via del Progresso, 15

Stabilimento Costabissara:
36030 Costabissara (VI)
Via Galileo Galilei, 48

Accordo di Riservatezza

Con il presente Accordo di Riservatezza, Osma impegna il fornitore a:

Premesso che:

Nell'ambito dei rapporti commerciali intercorsi e che potranno intercorrere tra le parti, il Cliente ha fornito e fornirà al Fornitore una serie di informazioni tecnico-commerciali riservate, necessarie al Fornitore per la fornitura dei servizi progettuali, delle attrezzature e/o dei processi industriali commissionatigli dal Cliente

1. Ai fini della presente scrittura, per 'Informazioni Riservate' si intende qualsiasi informazione sia essa di tipo concettuale, progettuale, commerciale, finanziario, ovvero relativa a processi industriali, a prototipi, ad attività di ricerca e sviluppo, a procedure e specifiche qualitative, ecc., anche non brevettate, i documenti, i disegni, o i campioni messi dal Cliente a disposizione del Fornitore per l'esecuzione della sua prestazione o di cui il Fornitore venga, comunque, a conoscenza nell'ambito del rapporto contrattuale con il Cliente
2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente accordo non si applicano a informazioni che:
 1. sono o divengono di dominio pubblico per cause non imputabili a violazioni del presente Accordo da parte del Fornitore;
 2. erano già legittimamente e legalmente in possesso del Fornitore al momento della comunicazione da parte del Cliente, senza vincoli di riservatezza;
 3. sono state legittimamente e legalmente ottenute dal Fornitore da un terzo, senza vincoli di riservatezza;
 4. sono state sviluppate in modo indipendente dal Fornitore, senza l'uso di Informazioni Riservate del Cliente.

Si conviene e si stipula quanto segue:

- a. Il Fornitore si impegna a trattare con la massima discrezione e a non riprodurre, divulgare o comunicare a terzi, in qualunque forma, né in tutto né in parte, le informazioni riservate acquisite nell'ambito del rapporto con il Cliente.
- b. Il Fornitore si impegna a non utilizzare dette informazioni riservate per scopi diversi dall'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del Cliente e, anche ai fini ed agli effetti delle norme civili e penali in materia di concorrenza e di tutela dei segreti industriali, si impegna a non utilizzarle a proprio vantaggio ed in modo tale da recare, comunque, pregiudizio al Cliente.
- c. Il Fornitore si impegna a far osservare gli obblighi di confidenzialità e riservatezza di cui alla presente scrittura anche ai propri dipendenti, collaboratori e a qualunque altro soggetto di cui essa scelga di avvalersi nell'esecuzione delle proprie prestazioni a favore del Cliente: in caso contrario, il Fornitore sarà considerato comunque e sempre responsabile della violazione commessa dal terzo e ne risponderà integralmente e solidalmente con quest'ultimo.
- d. In caso di violazione degli obblighi di segretezza e di confidenzialità di cui alla presente scrittura, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al Cliente l'importo derivante dal danno diretto e indiretto a titolo di risarcimento del danno.
- e. Il Fornitore sarà tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui alla presente scrittura durante la vigenza dei propri rapporti contrattuali con il Cliente nonché successivamente, fintanto che le informazioni di cui sopra conservino il loro carattere riservato, non avendole il Cliente rese di pubblico dominio.
- f. Qualora venga a conoscenza o comunque dubiti che le Informazioni Riservate oggetto della presente scrittura possano essere indebitamente utilizzate da terzi, il Fornitore si impegna a darne immediatamente notizia al Cliente ed a prestare allo stesso la massima assistenza al fine di salvaguardare la riservatezza delle stesse informazioni.
- g. Al termine del rapporto contrattuale o in qualsiasi momento su richiesta scritta del Cliente, il Fornitore si impegna a restituire prontamente e senza ritardo tutte le Informazioni Riservate ricevute, incluse copie, duplicati, appunti, disegni, documentazione e ogni altro materiale, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. Il Fornitore dovrà inoltre fornire una dichiarazione scritta che attesti la completa distruzione di tutte le copie delle suddette informazioni che non è stato possibile restituire.
- h. L'intero rapporto tra le parti s'intende regolato dalla legge italiana e sarà soggetto alla giurisdizione italiana. Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia derivante o comunque inerente i rapporti tra le parti è quello di Vicenza.
- i. Le parti dichiarano di stipulare il presente contratto nella loro veste di imprenditori e che ciascuna clausola del presente contratto è stata specificamente discussa e concordata. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del presente contratto non importa invalidità o inefficacia della parte residua del contratto.
- j. La circostanza che il Cliente non abbia esercitato, in un qualsiasi momento, un diritto riconosciutogli dalla presente convenzione o non abbia richiesto al Fornitore l'esecuzione di una qualsiasi obbligazione sorta ai sensi della presente convenzione non potrà in nessun caso essere interpretata come una rinuncia espressa o tacita al diritto di avvalersi in futuro di tale diritto, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni del Fornitore.